



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

CAPO III
DEL PEGNO

SEZIONE I

Disposizioni generali

2784 **Nozione.** *Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.*

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

- 1 **I. Natura del dir. di pegno.** ■ Discussa è la natura giur. del p., dai più classificato come **dir. reale di garanzia** (v. C 99/4208; BIANCA, *Le gar. reali. La prescriz.*, 146ss.; ABATANGELO, *Le nuove gar. mobil. tra realtà e obbligatorietà del vincolo*, 14ss., 43ss.), ma talora inteso come dir. al valore di scambio del bene pignorato (CHIRONI, *Privil., p., ipot.*, I, 65), come pure controversa è la sua natura processuale o sostanziale. La disciplina del p. mira a contemperare le fondamentali esigenze alla circolaz. dei beni e alla tutela del cred. (GORLA-ZANELLI, *Del p. Delle ipot., Comm. SB*, 9s.). ■ La «garanzia dell'obbligazione» si sostanzia in: a) un vincolo reale di gar., consistente nel dir. di **prelazione** (dir. di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto agli altri creditori: art. 2787) e nel dir. di espropriare il terzo acquirente (c.d. **dir. di seguito**, non espressam. previsto ma desumibile da altre norme, tra cui l'art. 1482 che attribuisce al compratore di una cosa gravata da p. la tutela contro l'evizione); b) un dir. di trattene la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore (art. 2794); c) un dir. di recupero della cosa (art. 2789); d) un dir. di soddisfarsi sui frutti (art. 2791); e) una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797). ■ In relazione al p. di crediti (artt. 2800ss.), mentre la tesi prevalente (BIANCA, 146s.; ABATANGELO, 33) richiama la categoria dei dir. reali, individuandone l'oggetto nel cred. quale bene immateriale, altri parlano di cessione *pro solvendo* condizionata o di autonomo dir. di cred. o ancora di situaz. sostanziale nell'esercizio del cred. dato in p., fondata su un rapp. obbl. tra concedente e credit. pignoratio (REALMONTE, *Tr. Rescigno*², XIX, 799; ma sulla distinz. tra p. di cred. e cess. del cred. in garanzia v. STEFINI, *La cess. del cred. con causa di gar.*, 197ss. e FINAZZI, *La cess. del cred.*, I, *Tr. Garofalo-Talamanca*, 52ss.; e v. *sub art.* 1260). ■ Al credit. garantito dal p. non è precluso di munirsi di un **titolo esecutivo** e di sottoporre (al fine di tentare di realizzare per intero la soddisfaz. del cred.) a **pignoramento altri beni** del debitore, purché, nel rispetto dell'art. 2911, sottoponga ad esecuz. anche il bene gravato da p. (C 97/11122).
- 1 **II. Crediti garantibili con pegno.** ■ Il p., quale **garanzia accessoria**, è necessariam. collegato ad un cred. garantito ed è invalido se questo è originariam. inesistente (GABRIELLI, *Il p., Tr. Sacco*, 83). ■ La funzione caratteristica del p., di conservare le possibilità di far valere l'az. esecutiva rispetto a una cosa specifica, induce ad escludere che possano essere garantiti da p. le obbl. naturali, non assistite da az. (BIANCA, 150), o dir. diversi dai dir. di cred. (non suscettibili di esecuz. forzata), quali i dir. reali (RUBINO, *La resp. patr. Il p., Tr. Vassalli*, 193; GABRIELLI, 85). ■ Il cred. può essere di qualsiasi tipo, senza necessità che, quando abbia un oggi. diverso dal denaro, venga liquidato in via approssimativa già nello stesso atto di costituz., come è prescritto dall'art. 2809 per le ipoteche (STELLA, *Il p. a gar. di cred. futuri*, 116; se la liquidaz. del cred. garantito sia necessaria per l'operatività della prelaz. verso i terzi, v. *sub art.* 2787, III). ■ La garanzia costituita dal p. non si estende al risarcim. di danni dovuti per l'inademp. dell'obbl. garantita. ■ Il pr. di accessorietà comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelaz. stipulato in relazione ad un cred. non esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 sull'ipoteca, l'ammissibilità della costituz. della garanzia a favore di **cred. condizionali** o **che possano eventualm. sorgere in dipendenza di un rapp. già esistente** (C 09/7214): è escluso invece che il p. possa essere costituito per cred. *del tutto eventuali* ossia destinati a nascere da fonti non ancora attuali (C 95/10521; v. GORLA-ZANELLI, 25 e 208s.; REALMONTE, 800s.; BIANCA, 152; GABRIELLI, 141s.), stante l'esigenza di evitare un vincolo a tempo indeterminato sulla proprietà privata a tutela di interessi meram. eventuali (STELLA, 93s.; in senso opposto, però, C 77/1380). Nel caso di cred. futuri è pur sempre necessaria, per la validità del contr. *ex art.* 1346, la determinatezza o la determinabilità del cred., la quale postula l'individuaz. non solo dei soggetti del rapp., ma anche della sua fonte (C 09/7214, per la quale la mera determinabilità, se assicura la validità e l'efficacia del contr. *inter partes*, non garantisce di per sé l'opponibilità del p. agli altri creditori, ivi compreso il curatore dell'eventuale fallim. del costituente, dipendendo tale effetto dall'ulteriore requisito della sufficiente indicazione del cred. garantito *ex art.* 2787, 3° co.; la distinzione tra i due piani è, però, assai labile nella prassi: v. anche *infra sub art.* 2787, III, con specifico riguardo pure al p. a garanzia di un conto corrente bancario). ■ Il probl. è di particolare rilevanza riguardo alle clausole della prassi bancaria che estendono a tutti i debiti presenti e futuri il p. costituito dal cliente per garantire una determinata obbl. (c.d. **p. omnibus**). Secondo la tesi prevalente, la cl. *omnibus* è nulla, almeno nel senso che non può fondare il dir. di prelaz. (C 72/1927; Trib. Torino 2-2-1996, *BBTC* 96, 501; REALMONTE, 802; *contra*, App. Torino 18-4-1994, *Giust. civ.* 95, I, 1084), né, più in generale, il p. come dir. *reale* di garanzia (STELLA, 127ss.): si tende ad ammettere invece che essa, in quanto valida nei rapp. interni tra le parti del contr. costitutivo del p., attribuisca al credit. pignoratio il dir. personale di ritenzione previsto dall'art. 2794, 2° co. e quello di procedere alla vend. forzata nelle forme più spedite dell'art. 2797 (GORLA-ZANELLI, 60), salvo il rispetto della *par*

condicio (ossia senza dir. di preferenza). Il punto è però controverso, altri ritenendo che la genericità del riferim. a qualsiasi cred. presente e futuro renda il p. nullo per indeterminatezza dell'oggetto (BIANCA, 156), con conseguente inconfigurabilità anche di, sia pur limitati, effetti *inter partes*. ■ In ogni caso, la nullità della cl. *omnibus* (come si è detto, operante sul piano dell'efficacia *reale* del p., o, secondo altri, anche *inter partes*) non travolge *ipso facto* l'efficacia della prelaz. pignoratoria in relazione al singolo cred. specificam. e ritualm. indicato, ove il giudice ritenga che si tratti di cl. di stile, la cui nullità parziale non si comunichi all'intero neg. (C 98/7871; v. anche C 00/8970; STELLA, 176ss.). V. anche *sub art.* 2787, III, 3. ■ Diverse da queste sono le cl. *omnibus* che prevedono l'estensione del p. riguardo non ai debiti garantiti ma ai beni vincolati, su cui v. *sub* III, 9. ■ La validità del p. a garanzia di cred. futuri è ora espressam. stabilito per il **p. mobiliare non possessorio**, introdotto dall'art. 1 d.l. 3-5-2016, n. 59 (conv. dalla l. 30-6-2016, n. 119, a norma del quale «gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un p. non possessorio per garantire i cred. concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impr.» (1° co.). Il p.n.p. può essere costituito su beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili, anche immateriali, registrati (2° co.).

1 **III. Beni assoggettabili al pegno.** ■ Escluso che possa darsi un p. di servitù, enfiteusi, superficie ed ipoteca, il p. può invece costituirsi sul dir. di **usufrutto** (lo si deduce dall'estensibilità dell'art. 2810 in tema di ipoteca nonché dall'alienabilità del dir. di usufrutto). Se l'usufruttuario acquista la piena proprietà, l'oggetto del p. resta immutato. Se il p. grava sulla nuda proprietà e l'usufr. si estingue, il p. si estende alla piena propr. ■ È dubbio se possano essere oggetto di p. i **beni impignorabili** ex artt. 514ss. c.p.c. La tesi affermativa (GORLA-ZANELLI, 29) argomenta dal fatto che l'impignorabilità non esclude l'alienabilità e la consegna non è che un modo di disporre, in quanto tale, lecito (*contra* BIANCA, 157, per il quale ai privati non è dato rimuovere preventivam. i limiti di espropriabilità fissati da norme imperative). ■ Nel caso in cui la **cosa sia fruttifera** e sia esclusa l'appropriazione dei frutti, questi diventano oggetto di p. come accessori della cosa (v. art. 2791). ■ I **beni mobili registrati** sono suscettibili non di p., ma di ipoteca ex art. 2810. ■ Il p. può avere ad ogg. solo **universalità di fatto**, non universalità di dir. (es., l'eredità). La destinazione unitaria rileva in sede di contenuto e funzionamento del p. e non in sede di costituz., per cui, rispetto ai singoli beni (mobili, crediti e altri dir.), si devono osservare i vari modi di costituz. In caso di inademp. la vend. avrà per oggetto non i singoli b. mobili, perché ciò sarebbe contrario alla loro destinazione unitaria, ma il loro complesso come *universitas* (GORLA-ZANELLI, 45s.). La destinazione unitaria rileva anche nel senso di non rendere necessario il materiale impossessam. di ogni singola cosa mobile, bastando l'acquisizione del potere di fatto sull'intera *universitas* alla stregua di criteri economico-sociali. Per la stessa ragione, il p. si estende automaticam., senza necessità di un apposito impossessam., a qualsiasi altro bene che entri a far parte dell'*universitas* in un momento successivo (RUBINO, 210; ma secondo BIANCA, 163, solo nei

limiti in cui le sostituzioni non accrescano il valore economico dell'universalità, come per il p. rotativo: v. *infra*). ■ Tra le universalità ogg. di p. rientra anche l'**azienda** (REALMONTE, 816), ma, qualora di essa facciano parte anche b. immobili, il p. si costituisce soltanto sulla componente mobiliare, sempre che questa possa, da sola, costituire un'azienda (COLOMBO, *L'azienda e il merc.*, Tr. Galgano, 296). Si ritiene che il credit. pignoratorio abbia gli stessi poteri e dir. dell'usufruttuario di azienda, in applicazione analog. dell'art. 2561 (COLOMBO, 298): il credit. diviene dunque imprenditore e risponde dei debiti contratti nell'esercizio dell'impr., che è precluso al debitore dallo spossessam. (BIANCA, 164). ■ In ordine ai **beni in comunione**, è estensibile al p. la disciplina dettata per l'ipoteca (art. 2825), anche riguardo alle conseguenze delle varie possibili fattispecie di assegnaz. in sede di divisione (GORLA-ZANELLI, 32s.). ■ È possibile ogg. di una valida convenzione anche un bene futuro, restandone limitata l'efficacia, fino all'impossessam., al solo piano obbligatorio (REALMONTE, 807). In particolare, il **p. di cosa futura** è una fattisp. a formazione progressiva che trae origine dall'accordo delle parti (in base al quale vanno determinate la certezza della data e la sufficiente specificaz. dell'ogg. garantito) avente meri effetti obbligatori e che si perfeziona con la venuta ad esistenza della cosa e con la consegna al credit.; in tale fattisp., la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell'accordo sono determinati sia il cred. da garantire che il p. da offrire in garanzia, mentre l'elemento che deve verificarsi in futuro, per il completamento della fattisp., è meram. materiale, consistendo esso (oltre che nella venuta ad esistenza della cosa) nella consegna di questa al credit. (C 10/7527, C 98/8517). È invece nullo per mancanza dell'ogg. il contr. con cui si costituisce in p. una cosa che le parti intendono erroneam. come esistente, ma che in realtà non è (ancora) venuta ad esistenza (REALMONTE, 808). Sul p. di cred. futuri v. *sub art.* 2801, II, 5. ■ L'ammissibilità del p. di cosa futura è ora riconosciuta per il **p. mobiliare non possessorio** (v. *sub* II) di cui all'art. 1 d.l. n. 59/2016, ai sensi del quale il p. non possessorio può essere costituito su beni mobili anche immateriali «esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo» (2° co.). ■ Si ammette la costituz. in p. anche di una **cosa altrui**, con conseguenze simili a quelle del p. di cosa futura: il contr., validam. costituito tra le parti, ha effetti obblig. ed acquista efficacia reale solo dal momento dell'acquisto del bene da parte del concedente, in applicazione analogica dell'art. 1478 (REALMONTE, 808, che fonda l'ammissibilità del p. di cosa altrui, nei limiti indicati, sull'art. 2822, 1° co., a norma del quale il titolo costitutivo dell'ipoteca può formarsi validam. anche rispetto ad una cosa altrui, anche se l'iscriz. non può essere presa, e quindi il dir. reale di garanzia non può nascere, finché il concedente non diviene proprietario). ■ Si ritiene che il titolo possa validam. formarsi anche con riguardo ad una **cosa generica**, potendo la specificaz. seguire al momento dell'effettivo impossessam. (l'individuaz., ove non occorra la forma scritta, risulta implicitam. dal fatto stesso dell'immissione in possesso: GORLA-ZANELLI, 59; REALMONTE, 832): anche in questo caso, peraltro, l'effetto di garanzia (con la relativa prelaz.) si produrrà solo dal momento dell'effettiva sottoposizione della cosa al vincolo di indisponibilità a

favore del credit., ciò che potrà realizzarsi solo quando i beni o i crediti vengano, a seguito di comportamenti volontari del costituente, in possesso del credit. oppure risultino individuati mediante la redazione di appositi atti, indicativi dell'ogg. (GABRIELLI, 143s.; BIANCA, 157s.). ■ Le clausole, ricorrenti nei rapp. bancari, che genericam. estendono l'oggetto del p. a «tutti i beni presenti e futuri» del debitore che in seguito vengano ad essere detenuti dalla banca (anch'esse note come «**clausole omnibus**», al pari di quelle che estendono la garanzia anche a cred. eventuali, su cui v. *supra*, II, 6) devono intendersi nulle per indeterminatezza dell'ogg. (BIANCA, 159; diversam., GABRIELLI, 143s., per il quale esse avrebbero valore impegnativo tra le parti, ma non costituirebbero tit. idoneo a dar luogo alla prelaz.; nello stesso senso COLOMBO, *BBTC* 82, I, 201).

1 **IV. Sostituzione dell'ogg. Pegno rotativo.** ■ Qualora le parti, successivam. alla costituz. del p., convengano di mutarne l'ogg., deve ritenersi sorto un nuovo p., che prende data dal momento della sua costituz.: tale patto non è però opponibile ai terzi (acquistanti, sequestranti, pignoranti), salvo che, specie trattandosi di cosa fungibile, non intervenga un accordo con gli stessi (GORLA-ZANELLI, 35s.). È ammessa però la liceità di una *convenzione contestuale* alla costituz. del p., che preveda la sostituibilità *ex ante* dell'ogg. senza effetti novativi (c.d. patto di rotatività), a condizione che nel contr. tale possibilità di sostituz. sia prevista espressam., che avvenga la consegna del bene e che il bene offerto in sostituz. abbia un valore non superiore a quello sostituito (C 12/16666, C 08/256). Dopo qualche esitazione (C 99/10685, C 98/5264) si è precisato che il patto di rotatività dà vita ad una fattisp. a formaz. progressiva, che trae origine da un unico contr. e si realizza con la consegna del bene sostitutivo, senza necessità di ulteriori stipulazioni e con effetti risalenti alla consegna dei b. iniziali. dati in p., con la conseguenza che la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2787, 3° co. (in specie della scritt. priv. avente data certa) va valutata con riferim. all'atto di costituz. del p. e non ai successivi atti di trasferim. del vincolo, che ne rappresentano un mero rinnovo (C 15/25796, C 12/16666; secondo C 10/1526, la specificaz. che la sostituz. dei beni ogg. di garanzia deve essere accompagnata dalla consegna e che quelli dati in sostituz. non devono avere valore superiore ai precedenti non è un elemento essenziale del patto di rotativ., a pena di nullità, bensì il requisito che quanto dato in sostituz. deve possedere perché la prelaz. del credit. su quanto ricevuto in p. sia opponibile ai terzi). Anche la dottr. ritiene che tale patto, dando vita ad un'ipotesi convenzionale di surrogaz. reale, ha l'effetto di mantenere l'originaria identità del rapp. al mutare del suo ogg., escludendo la necessità di una rinnovaz. della garanzia (GABRIELLI, *Il p. «anomalo»*, 181ss. e 216ss.; *Id.*, *Sulle gar. rotative, passim*; *Id.*, *Il p., Tr. Sacco*, 240ss.; critica il riferimento alla surrogaz., invece, ABATANGELO, 143 ss.; per REALMONTE, 826, la sostituz. non pregiudica l'esigenza di tutela dei credit. sottesa all'art. 2787, 3° co., qualora sia indicato *ex ante* l'ogg. su cui il vincolo pignoratorio potrà essere trasferito e la sostituz. avvenga nei limiti del valore del bene su cui il p. è costituito; per BIANCA, 161, la figura del p. rotativo si legittima ormai sulla base del dir. effettivo; contrari alla figura, invece, GAZZONI, *R. not.* 00, 1468ss.; DELLE MONACHE, in BULLO-PAVASINI-RIZZIERI-SANDEI, *Il p. nei rapp. commerc.*, VIIss.). Si è precisato che l'equivalenza tra valore del bene origina-

rio e valore del b. sostitutivo deve essere accertata *a posteriori* avendo riguardo al valore del b. al momento in cui si operano le singole sostituz. (è irrilevante, invece, il valore che il b. potrebbe avere al momento dell'eventuale apertura dell'esecuz. forzata o concorsuale: GABRIELLI, *Il p., Tr. Sacco*, 250). Trattandosi, nonostante le successive sostituz., di un'operaz. economica unitaria, e pertanto di un unico dir. di garanzia la cui genesi è fissata al momento della stipulaz. iniziale, il periodo rilevante ai fini dell'az. revocatoria (ordinaria o fallim.) è quello che decorre dalla data di costituz. originaria della gar. rotativa (v. sempre GABRIELLI, 251; e v. C 08/2456). ■ Il p. rotativo è previsto per gli **strumenti finanziari dematerializzati** dall'art. 34 d. lgs. 24-6-1998, n. 213 (disp. per l'introduz. dell'Euro; v. anche gli artt. 45, 46, 54 del Reg. Consob 23-12-1998, n. 11768, che al predetto art. hanno dato attuazione), e dall'art. 87 d. lgs. 24-2-1998, n. 58 (t.u.i.f.). In particolare, l'art. 34 d. lgs. n. 213/1998 ammette l'accensione di («specifici conti destinati a consentire la costituz. di vincoli sull'insieme degli strum. finanz. in essi registrati»), implicitam. consentendo che la sostituz. dei singoli strum. finanz. non incida, a parità di valore dell'insieme, sull'identità del vincolo. Il cit. Reg. Consob stabilisce che, «per gli strum. finanz. registrati in conto in sostituz. o integraz. di altri strum. finanz. registrati nel medesimo conto» (sostituz. e integraz. cui l'intermediario può procedere sulla base delle istruzioni impartitegli dal titolare del conto, contestualm. alla costituz. del vincolo, al fine di conservare «l'integrità del valore del vincolo»), «a parità di valore, la data di costituz. del vincolo è identica a quella degli strum. finanz. sostituiti o integrati» (cfr. Lobbuono, *Tr. Perlingieri*, 250ss.; Carriero, *F. it.* 98, V, 309ss.; v. anche *sub* art. 1997; in tema di dematerializzaz. dei titoli v. Nota introd. al Tit. V del Libro IV). ■ La possibilità di costituire un p. rotativo è inoltre riconosciuta, per i **contr. di garanzia finanziaria**, dall'art. 5 del d. lgs. 21-5-2004, n. 170 (attuaz. della Dir. 47/2002/CE) (v. GABRIELLI, *Il p., Tr. Sacco*, 71ss.; *Id.*, *Contr. di gar. finanz., D. 4a ed., Agg.*, III, 1, 300ss.; BARTOLOMEI-MASTROPAOLO, *Tr. Contr. Rescigno-Gabrielli*, II, 1500ss.; GUCCIONE, *I contr. di gar. finanz.*), ai sensi del quale «il creditore pignoratorio può disporre, anche mediante alienazione, delle attività finanziarie oggetto del p. [esclusi, a norma del co. 4 *bis*, introdotto dal d. lgs. 24-3-2011, n. 48, i crediti], se previsto nel contr. di gar. finanz. e conformem. alle pattuizioni in esso contenute» (1° co.); il credit. pignoratorio che si sia avvalso di questa facoltà «ha l'obbl. di ricostituire la garanzia equivalente in sostituz. della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbl. finanz. garantita» (2° co.); tuttavia, la ricostituz. della gar. equivalente «non comporta sostituz. di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data di prestaz. della gar. originaria» (3° co.). Dalla data di prestaz. della gar. originaria, e non da quella della sostituz., decorre anche il periodo considerato sospetto ai fini dell'esercizio della revocatoria fallim. (art. 9, lett. *b*). Sulla definizione di «attività finanz.» e di «contr. di gar. finanz.», v. art. 1, lett. *c*) e *d*). ■ Un'ulteriore ipotesi di p. rotativo si ha nel **p. sui prosciutti a denominaz. di origine tutelata**, regolato dalla l. 24-7-1985, n. 401, in cui il vincolo di gar. permane sul bene in tutte le sue fasi di lavoraz. e di trasformaz., senza che il mutamento dell'ogg. incida sulla identità della gar. (GABRIELLI, *Il p., Tr. Sacco*, 128; v. anche *sub* art. 2785). ■ Da ultimo, ha carattere rotativo il **p. mobiliare non possessorio** di

cui all'art. 1 d.l. n. 59/2016 ai sensi del quale «ove non sia diversam. disposto nel contr., il debitore o il terzo concedente il p. è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinaz. economica, o comunque a disporre dei beni da p. In tal caso il p. si trasferisce, rispettivam., al prodotto risultante dalla trasformaz., al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituz. di una nuova gar.» (2° co.).

1 **V. Terzo datore di pegno.** ■ Il terzo datore di p. non è assimilabile al fideiussore: mentre questi risponde, ex art. 2740, con la gar. personale generica, il terzo datore di p. risponde in forza di una gar. specifica, che dà vita ad un vero e proprio dir. reale ed è contenuta nei limiti del valore del bene ogg. del vincolo (RUBINO, 224; GABRIELLI, 103). Escluso, dunque, che al terzo datore di p. possa trovare applicaz., in via estensiva o analog., l'art. 1953, che prevede l'az. di rilievo del fideiussore nei confronti del debitore (Trib. Milano 16-7-1997, *Gius* 97, 2569), la situazione del terzo datore di p. è invece assimilabile, ad alcuni effetti, a quella del terzo datore di ipoteca, in ragione del comune carattere reale

della garanzia: si è così riconosciuta al terzo datore di p. l'az. di regresso contro il fideiussore, in applicaz. analog. dell'art. 2871, 2° co., ritenuta norma non eccezionale (C 07/18522). ■ Data l'accessorietà del p., il terzo può sollevare tutte le eccezioni che spetterebbero al debitore (BIANCA, 186).

VI. Cessione del pegno. ■ Al credit. pignoratorio è inibita la **cessione del p.** (intesa, questa, come trasferim. non del possesso, vietato dall'art. 2792, ma del vincolo di prelaz. e indisponibilità del bene) ad altro credit. chirografario dello stesso debitore. Tra più creditori, aventi p. sullo stesso ogg., ma con grado di prelaz. diverso, è invece ammessa la cessione e permuta del grado, sempre che lo scambio del grado avvenga nei limiti dell'ammontare del cred. di grado anteriore, quando vi siano credit. di grado intermedio (GORLA-ZANELLI, 27). La questione non è da confondere con quella relativa alla cedibilità dell'ogg. del p. (non del cred. garantito) a gar. di un debito proprio del credit. pignoratorio (v. *sub* art. 2792, II, circa il divieto di suppegno).

VII. Rinvio. ■ Per il **p. irregolare**, v. *sub* art. 1851 e *1* 2792, III. Per il **p. di crediti**, v. *sub* art. 2801.



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)